

Cassazione civile sez. I, 08/08/2024, n.22484

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Torino decreto n. cronol. 20936/2023N, pubblicato il 29/6/2023, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal Questore di Torino il 29/6/2023, nei confronti di (*omissis*), cittadino albanese, rilevando l'insussistenza di profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione o di â??documentatiâ?? motivi per l'applicazione dell'art. 19 T.U.I., anche considerato che in Albania non mancano presidi sanitari ove il ricorrente possa essere curato per le sue patologie.

Nel verbale di udienza si legge che il ricorrente (già destinatario di due decreti di espulsione) aveva anche allegato di avere in Italia una figlia e una compagna ma l'incaricato per la questura aveva eccepito che la figlia era maggiorenne e non convivente e che la compagna è cittadina rumena; inoltre, la difesa del ricorrente aveva dedotto che lo stesso era affetto da morbo di Parkinson e che le condizioni di salute si erano aggravate, come da documentazione medica, e aveva chiesto disporsi misure alternative all'espulsione trattandosi di soggetto munito di passaporto.

Avverso la suddetta pronuncia, (*omissis*) propone ricorso per cassazione, notificato il 13/9/2023, affidato a due motivi, nei confronti di Ministero dell'Interno e Questura di Torino (che non svolgono difese).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità del decreto di convalida per violazione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis, T.U.I., per essersi dato corso all'espulsione nei confronti di persona in gravi condizioni psico-fisiche derivanti da gravi patologie accertate mediante idonea documentazione, nonché la motivazione apparente di cui risulterebbe viziato il provvedimento impugnato; b) con il secondo motivo, la nullità del decreto di convalida per mancanza di motivazione in riferimento ai presupposti per l'applicazione di una misura alternativa all'espulsione, ex art. 14, co. 1-bis, T.U.I., trattandosi di soggetto in possesso di passaporto in corso di validità, nonché in riferimento al temperamento delle esigenze di natura familiare e della natura ed effettività dei vincoli familiari esistenti sul territorio italiano.

2. Nel primo motivo, si deduce che la documentazione medica prodotta all'udienza dinanzi al Giudice di pace del 29/6/2023 (di poco anteriore quanto a data) integrava una condizione di inespellibilità dello straniero, essendo lo stesso affetto da polmonite a focolai multipli bilaterale, insufficienza respiratoria cronica e morbo di Parkinson, ed è stato precedentemente colpito, nel 2015, da ictus ischemico frontale destro cardioembolico con emiparesi facio-brachio-cracurale sinistra.

Il ricorrente d'atto che, successivamente alla convalida, le condizioni del (*omissis*) si erano aggravate, con necessit  di ricovero in pronto soccorso per affaticamento respiratorio cui seguivano le dimissioni nel pomeriggio del giorno stesso e che, a fronte di ulteriore certificazione medica, era stata presentata istanza di riesame del provvedimento di convalida dell'espulsione, cosicch  l'espulsione del (*omissis*) mediante accompagnamento alla frontiera   rimasta inattuata.

Si deduce che le gravi patologie che affliggono il (*omissis*) sono tali da necessitare una continuativa assistenza del soggetto, anche per quanto riguarda l'assunzione della terapia farmacologica prescritta, compito a cui oggi attende, ordinariamente, la compagna con lo stesso convivente, come rappresentato anche in sede di convalida. Tali patologie impongono inoltre di evitare spostamenti potendone derivare un preparabile pregiudizio alla salute dello stesso ricorrente.

Il Giudice di pace ha motivato sul punto ritenendo che non risultavano assenti in Albania presidi sanitari idonei a curare la patologia di cui lo straniero   affetto.

3. La seconda censura (costituente la ragione pi  liquida)   comunque fondata, con assorbimento della prima.

Si lamenta che il ricorrente fosse munito di valido passaporto e avesse stabili e duraturi legami famigliari in Italia (dove ha una figlia e convive da anni con una compagna) e che si era chiesta, in via subordinata, l'applicazione di una delle misure alternative all'espulsione di cui all'art. 14, comma 1-bis, T.U.I., sussistendone tutte le condizioni stabilite dal Legislatore. Invero, risulta dallo stesso provvedimento questorile di espulsione che esso veniva adottato a norma dell'art. 13, co. 4, lett. d), T.U.I., vale a dire per inosservanza del termine per la partenza volontaria concesso con precedente provvedimento e non, quindi, a norma dell'art. 13 co. 1 e 2, lett. c), del medesimo T.U. (norma, quest'ultima, che enuclea le condizioni ostative alla concessione di una misura alternativa all'espulsione).

Effettivamente, il provvedimento impugnato, sul punto (legami stabili familiari in Italia e la possibilit  di adozione di misure alternative),   del tutto privo di motivazione.

Invero, da un lato, l'adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 richiede necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validit , e, nella specie, risulta dallo stesso verbale che lo straniero aveva allegato di essere munito di passaporto in corso di validit .

Questa Corte (Cass. 18409/2023) ha, da ultimo, ribadito che   in tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, cos  come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il Giudice del merito   tenuto ad esprimere un giudizio

di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero?• (nella specie, si Ã cassata senza rinvio la decisione del Giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, non aveva tenuto conto del fatto che questâ?ultimo aveva dichiarato, senza alcuna contestazione, di disporre di un passaporto in corso di validitÃ , requisito necessario per lâ?adozione di misure alternative al trattenimento).

Quanto ai legami familiari (convivenza con una cittadina rumena), parimenti, il provvedimento impugnato nulla dice.

Questa Corte ha, di recente (Cass. 35684/2023), affermato che â?In materia di immigrazione, ai sensi dellâ?art. 19, comma 1.1., del D.Lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonchÃ© ai sensi dellâ?art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa allâ?espulsione del cittadino straniero la sussistenza di â?legami familiariâ?• nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui allâ?art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciÃ² attribuirsi la nozione di â?famigliaâ?• non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri â?legami familiariâ?• di fattoâ?•.

Seppure il secondo periodo dellâ?art. 19 comma 1.1. Ã stato soppresso per effetto del D.L. n. 20/2023 convertito con modificazioni nella legge n. 50 dl 2023, Ã rimasta ferma la prima parte del comma 1.1. nella quale in relazione al divieto di respingimento o espulsione si fa rinvio anche agli obblighi di cui allâ?art. 5 comma 6 del T.U.I. nel quale si fa salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

In ogni caso, sulla rilevanza o meno del legame familiare (peraltro, per quanto emerge dagli atti con cittadina UE), il Giudice di pace doveva specificamente motivare e invece il provvedimento è del tutto carente di motivazione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio Giudice di Pace di Torino in persona di diverso magistrato, per nuovo esame.

Il Giudice del rinvio provvederÃ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimitÃ . Oscuramento dei dati personali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio Giudice di Pace di Torino in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimitÃ .Dispone

che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 agosto 2024.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima :

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d bis del t.u. immigrazione l'espulsione del cittadino straniero Ã" inibita se sussistono gravi condizioni psico-fisiche, documentate da idonea certificazione medica.

Supporto Alla Lettura :

IMMIGRAZIONE

Le linee generali delle politiche pubbliche in materia di immigrazione in Italia, fissate dalla legge 40/1998 (cosiddetta "legge Turco - Napolitano"), sono state successivamente consolidate nel **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero"**. Il testo unico interviene in entrambi gli ambiti principali del diritto dell'immigrazione:

- il **diritto dell'immigrazione** in senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio: la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti ed anche la repressione delle violazioni a tali regole;
- il **diritto dell'integrazione**, che riguarda lâ"estensione, in misura piÃ¹ o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini (diritti civili, sociali, politici).

I princÃ"pi fondamentali che sono alla base del testo unico sono essenzialmente tre:

- la **programmazione dei flussi migratori** e il **contrasto all'immigrazione clandestina** (per quanto riguarda il diritto dell'immigrazione);
- la concessione di una ampia serie di diritti volti all'**integrazione degli stranieri regolari** (diritto dell'integrazione).

Non interviene in materia di diritto di asilo la cui disciplina, in passato contenuta nel decreto-legge 416/1989 (la cosiddetta "legge Martelli"), ha avuto una regolamentazione dettagliata ad opera di provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria. In Italia lâ"immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea Ã" regolata secondo il principio della *programmazione dei flussi*. Ogni anno il Governo, sulla base della necessitÃ di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro. In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione Ã" realizzata attraverso una serie di strumenti, quali il *documento programmatico triennale* e il *decreto annuale sui flussi*. Il secondo principio su cui si fonda la disciplina dell'immigrazione Ã" quello del *contrasto all'immigrazione clandestina*. Lâ"ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale Ã" considerato un reato punibile con una ammenda o con lâ"espulsione. Gli strumenti che lâ"ordinamento predispone per il contrasto all'immigrazione clandestina sono numerosi e vanno dalla repressione del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, al respingimento alla frontiera, dallâ"espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per gravi reati, allâ"espulsione come sanzione sostitutiva. Il principale di essi puÃ² tuttavia considerarsi lâ"**espulsione amministrativa**, che puÃ² essere eseguita con lâ"accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell'ordine, disposto dal prefetto in determinati casi (rischio di fuga, presentazione di domanda di permesso di soggiorno fraudolento ecc.). Per quanto riguarda il terzo dei tre princÃ"pi ispiratori della legislazione vigente, lâ"**integrazione degli stranieri regolari**, il nostro ordinamento garantisce una ampia tutela dei diritti degli stranieri e promuove lâ"accoglienza e lâ"integrazione degli immigrati.

Giurispedia.it